



Informazioni tecniche – Protezione degli animali n. 18.6

Prescrizioni legali sulle borse di settore con rettili

Dal 1° marzo 2018 le manifestazioni che coinvolgono gli animali devono essere effettuate conformemente ai requisiti degli articoli 30a e 30b dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), al fine di garantire che gli stessi ricevano un trattamento rispettoso e che le loro esigenze di base siano maggiormente considerate.

Le presenti informazioni tecniche chiariscono le disposizioni di cui sopra in merito alle borse di settore che coinvolgono i rettili. Le informazioni tecniche sono destinate a tutte le associazioni coinvolte in qualità di organizzatori e ai partecipanti nonché ai servizi veterinari cantonali responsabili dell'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali.

Obblighi delle persone coinvolte

In occasione di manifestazioni, la responsabilità per il trattamento rispettoso degli animali spetta sia agli organizzatori sia ai singoli partecipanti. Pertanto, entrambe le parti sono obbligate a ridurre al minimo il rischio di ferimenti o malattie e a evitare dolori, sofferenze o lesioni. Gli animali devono inoltre essere protetti da sovraccarico (cfr. art. 30a cpv. 1 OPAn).

Di seguito vengono indicati separatamente gli obblighi degli organizzatori e quelli dei partecipanti.

Obblighi degli organizzatori

Oltre ai compiti organizzativi, agli organizzatori viene assegnata una funzione di sorveglianza, in quanto devono adottare i provvedimenti necessari nel caso in cui i partecipanti non adempiano i loro obblighi. Inoltre, sono tenuti a fornire informazioni alle autorità di esecuzione (cfr. art. 30a cpv. 5 e 6 OPAn).

Obbligo di autorizzazione per manifestazioni che coinvolgono gli animali

Le borse di settore sono sempre soggette ad autorizzazione, perché sono luoghi in cui si commercia con gli animali a titolo professionale (cfr. art. 13 LPAn, art. 104 OPAn e Informazioni tecniche USAV n. 12.2 «Obbligo di autorizzazione e formazione per le borse di settore»). Queste norme si applicano anche al cosiddetto «baratto». L'organizzatore deve quindi richiedere per tempo un'autorizzazione al servizio veterinario cantonale competente. I moduli di domanda sono disponibili sul sito web dei Cantoni.

Se nelle borse di settore con rettili vengono commercializzati altri animali, come anfibi o piccoli roditori e conigli, anche questi devono essere inclusi nell'autorizzazione. Per il loro ricovero e la loro gestione nell'ambito della manifestazione valgono gli stessi requisiti specifici per le singole specie.

Informazioni preliminari per i partecipanti e controllo degli ingressi

Una comunicazione scritta ai partecipanti sui loro obblighi in materia di protezione degli animali in occasione di borse di settore favorisce una procedura rispettosa e previene rischi inutili. Include informazioni sulle norme per l'accudimento degli animali, sui contenitori per la presentazione, sulla prevenzione sanitaria e sul divieto di mettere in vendita animali il cui benessere è stato compromesso dall'allevamento.

Controllando ogni animale per verificare la presenza di sintomi di malattia e di caratteristiche di aggravio non ammesse dovute all'allevamento prima dell'apertura della borsa di settore, è possibile raggiungere l'obiettivo di una manifestazione che rispetti le norme sulla protezione degli animali. È ragionevole scrivere queste informazioni, insieme ai dettagli organizzativi, in un regolamento della manifestazione e distribuirlo a tutti i partecipanti.

Rettili con caratteristiche di aggravio non ammesse dovute all'allevamento

I partecipanti non possono portare alla manifestazione animali che presentano caratteristiche di aggravio dovute all'allevamento: su questo tema si prega di consultare il paragrafo riportato di seguito «Divieto di partecipazione».

Se gli organizzatori apprendono che i partecipanti non rispettano tale obbligo, devono espellere gli animali interessati dalla borsa di settore (cfr. art. 30a cpv. 5 in combinato disposto con il cpv. 4 lett. b OPAn).

Ridurre al minimo i rischi di malattia e di sovraffaticamento

L'incontro di animali di diversa provenienza aumenta il rischio di trasmissione di agenti patogeni. Un requisito fondamentale di una manifestazione è quindi consentire esclusivamente la partecipazione di animali dall'aspetto sano (cfr. art. 30a cpv. 4 lett. a OPAn).

Gli organizzatori devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti specifici (cfr. art. 30a cpv. 2 OPAn):

- redigere un **elenco** aggiornato nel quale figurano nome e indirizzo di ciascun partecipante nonché specie, nome scientifico, forma di allevamento, numero e un'eventuale identificazione presente degli animali trasportati. È opportuno inviare ai partecipanti un modello per questo elenco. In questo modo può essere compilato e presentato insieme alla domanda di iscrizione.
- Occorre fare attenzione a che gli animali non soffrano per il **rumore o per fattori climatici**, come i raggi solari che riscaldano i parchi o per il freddo o le correnti d'aria.
- Gli animali **messi alla prova in modo eccessivo** dalla situazione devono essere adeguatamente ricoverati, allontanati dalla borsa di settore se necessario e assistiti in modo opportuno. I rettili mostrano un comportamento vistoso in condizioni di stress: urtano il contenitore, cercano di saltare o di fuggire verso l'ombra.
- L'area di ristorazione per il pubblico deve essere **fisicamente** separata dall'area riservata agli animali.

Persona incaricata di sorvegliare lo svolgimento della borsa di settore

Gli organizzatori devono verificare che i partecipanti adempiano i loro obblighi. In caso contrario devono adottare i provvedimenti necessari (cfr. art. 30a cpv. 5 OPAn). Per il controllo gli organizzatori designano utilmente una o più persone che sorveglino il benessere degli animali durante l'intero orario di apertura della borsa di settore e che forniscano informazioni all'autorità di esecuzione su richiesta.

Obblighi dei partecipanti

Responsabilità del benessere degli animali

I partecipanti sono responsabili del benessere dei loro animali.

Solo animali sani possono partecipare a una borsa di settore (cfr. art. 30a cpv. 4 lett. a OPAn). Gli animali non possono essere esposti a rischi che possono causare dolori, sofferenze, lesioni o un sovraffaticamento (cfr. art. 30a cpv. 1 OPAn).

Gli animali messi alla prova in modo eccessivo durante l'esposizione devono essere adeguatamente ricoverati e assistiti in modo opportuno (cfr. art. 30a cpv. 2 lett. c OPAn). Se un animale stressato non può essere calmato, deve essere allontanato dall'area pubblica dell'evento.

Gli animali devono essere costantemente sorvegliati durante la borsa di settore.

Divieto di partecipazione per rettili con caratteristiche di aggravio dovute all'allevamento

Gli animali allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi o il cui allevamento sia vietato non possono essere esposti in borse di settore o altre manifestazioni. Un obiettivo di allevamento non ammesso è dimostrato dal fatto che l'esemplare soffre di limitazioni delle funzioni corporee e/o della percezione sensoriale o presenta differenze rispetto al comportamento tipico della specie (cfr. art. 25 cpv. 2 OPAn e all. 1 e 2 dell'ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento). È vietato l'allevamento di animali che potrebbe privare questi ultimi a livello ereditario di parti del corpo o di organi o comportare malformazioni che causerebbero loro dolori, sofferenze o lesioni e l'allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quello tipico della specie e che potrebbe rendere difficile o addirittura impossibile la vita con i conspecifici (cfr. art. 25 cpv. 3 OPAn).

Fra gli animali che non possono essere esposti a causa delle caratteristiche di aggravio dovute all'allevamento figurano:

- sauri e serpenti senza squame (cfr. all. 2 n. 3.5 dell'ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento). Ne sono interessati, ad esempio, **il drago barbuto, il pitone reale («Scaleless Ball»), la serpe del grano.**
- Esemplari con disturbi motori e di coordinazione (cfr. all. 2 n. 3.5 dell'ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento). Ne sono interessati, ad esempio, **il pitone reale e il pitone tappeto nelle varietà di colore «Spider», «Bumblebee» e «Jungle Jaguar».**
- **Il gecko leopardo nella varietà di colore Enigma**, che appartiene alle forme di allevamento vietate (sindrome enigma) (cfr. art. 10 lett. e dell'ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento).

Ulteriori obblighi dei partecipanti in qualità di fornitori di animali sono elencati nei paragrafi «Norme sul commercio internazionale delle specie protette» e «Obbligo di fornire informazioni, limitazioni alla vendita di animali».

Trattamento rispettoso degli animali

La manipolazione degli animali deve essere ridotta al minimo, ovvero è bene evitare lo spostamento degli animali dal terrario per l'esposizione e il contatto con essi da parte del pubblico. La consegna all'acquirente deve avvenire, se possibile, senza il trasferimento in un nuovo contenitore. Durante il trasporto, assicurarsi che gli animali siano adeguatamente protetti dal freddo, dal caldo e dalla siccità. I contenitori con animali non devono essere collocati sul pavimento e non devono essere direttamente accessibili al pubblico. Idealmente, i contenitori sono protetti da strutture stabili, ad esempio telai di legno, per evitare che scivolino e cadano dai tavoli.

Requisiti dei contenitori per l'esposizione degli animali

I contenitori qui menzionati non soddisfano le norme legali per un allevamento rispettoso degli animali. Inoltre, non soddisfano le attuali aspettative di una detenzione di animali il più possibile adeguata alla specie e possono quindi essere utilizzate solo per un ricovero a breve termine. L'USAV raccomanda pertanto all'organizzatore di presentare, quando possibile, terrari espositivi allestiti in modo esemplare.

I contenitori devono essere allestiti e sistemati in modo che il pericolo di ferimento degli animali sia minimo, la salute degli animali non sia compromessa e gli animali non possano fuggire (cfr. art. 7 cpv. 1 OPAn). Gli animali velenosi e in grado di difendersi devono essere esposti in contenitori adeguatamente protetti ed etichettati di conseguenza.

In occasione delle borse di settore, gli animali possono essere alloggiati in contenitori che si discostano leggermente dalle dimensioni minime dell'allegato 2 OPAn (cfr. art. 30 cpv. 1 OPAn).

Tuttavia, i requisiti della struttura devono essere soddisfatti e il clima deve essere adatto agli animali (cfr. art. 30b cpv. 2 OPAn).

Se gli animali sono trasportati in contenitori che soddisfano i requisiti indicati di seguito, devono rimanere in essi per essere esposti alla borsa di settore. In questo modo si evita una manipolazione non necessaria. Altrimenti, ad esempio nel caso di serpenti trasportati in un sacchetto o in una scatola molto piccola, è necessario trasferirli in un contenitore adeguato.

Allestimento dei contenitori

- **Copertura / protezione visiva / settore di ritiro:** tutti i contenitori devono essere coperti con materiale non trasparente su tre lati. L'area di ritiro può essere garantita da una struttura adatta, ad esempio una foglia di una pianta o un pezzo di corteccia d'albero, oppure coprendo il contenitore nella parte superiore per almeno un terzo della superficie.
- Il **fondo** deve essere dotato di un **sottofondo** adeguato. A seconda della specie, si possono utilizzare foglie, muschio, substrato in fibra di cocco, sabbia o carta da cucina.
- È bene prendere in considerazione il bisogno di umidità in funzione della specie animale, ad esempio spruzzando il sottofondo con acqua.

Per le specie che in natura soggiornano su superfici sopraelevate deve esserci un'**opportunità di arrampicarsi**, ad esempio un ramo, un pezzo di corteccia d'albero o una griglia.

Dimensioni del contenitore

I contenitori devono essere sufficientemente grandi da poter ospitare le attrezzature necessarie e da consentire agli animali di utilizzarle in modo adeguato alla specie. Devono avere almeno le dimensioni elencate di seguito e possono ospitare **un solo animale** alla volta. In caso di più animali compatibili, la **superficie indicata deve essere aumentata del 50 % per ogni animale in più**.

La lunghezza e la larghezza dei contenitori sono indicate nell'unità «lunghezza del corpo» (LC) dell'animale in questione, la misurazione viene cioè effettuata in modo analogo a quanto indicato nelle Osservazioni preliminari A., tabella 5 dell'allegato 2 OPAn, il che vuol dire che per le tartarughe si applica la lunghezza del carapace, per i sauri la lunghezza testa-torso e per i serpenti la lunghezza complessiva. I contenitori per le specie che si arrampicano devono essere **sufficientemente alti** per ospitare l'attrezzatura necessaria e consentire all'animale di rimanere in altezza.

Le seguenti dimensioni minime si applicano alla superficie di base dei contenitori:

- tartarughe e anuri: 3 x 2 CL
- sauri e urodeli: 2 x 1 CL
- serpenti: 0,5 x 0,3 CL

Norme sul commercio internazionale delle specie protette

Chiunque commerci in animali elencati nelle [appendici I-III](#) della Convenzione sulla conservazione delle specie minacciate di estinzione nel commercio internazionale (CITES) deve essere in grado di provare l'origine legale di ogni esemplare. La prova è costituita, ad esempio, da una copia dei documenti di importazione o, nel caso della prole, da una ricevuta di vendita. L'obbligo della prova viene trasferito al nuovo proprietario al momento della vendita dell'esemplare (cfr. art. 10 della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e flora protette, LF-CITES).

Tra questi rientrano serpenti giganti come pitoni e boa, tutti i varani, alcune tartarughe, uromastici e gechi diurni del Madagascar, ma anche anfibi come le rane freccia. Per quanto riguarda le tartarughe, si ricorda che le tartarughe dalle orecchie rosse sono considerate *neozoi* e non possono essere commercializzate o scambiate.

Nota: anche agli invertebrati comunemente commercializzati, come alcune tarantole o scorpioni, si applicano le disposizioni per la conservazione delle specie, ma non quelle sulla protezione degli animali.

In caso di commercio a titolo professionale di specie protette, occorre tenere un registro di controllo degli effettivi, che deve indicare la provenienza e l'origine legale degli animali esposti (cfr. art. 11 LF-CITES).

Obbligo di informazione, limitazioni alla vendita di animali

Chiunque acquisti un animale durante la borsa di settore deve essere informato per iscritto dall'offerente sulle esigenze e sulla detenzione adeguata per la specie animale, nonché sulle basi giuridiche corrispondenti. Ne sono esenti le persone titolari di un'autorizzazione cantonale per la detenzione delle rispettive specie (cfr. art. 111 OPAn).

Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza l'esplicito consenso dei detentori dell'autorità parentale (cfr. art. 110 OPAn).

I rettili per la cui detenzione è necessaria un'autorizzazione possono essere ceduti ad altre persone solo se queste sono titolari di un'autorizzazione corrispondente (cfr. art. 109 OPAn). I venditori devono chiedere di vedere l'autorizzazione prima di consegnare gli animali.

I servizi veterinari cantonali possono vietare il commercio di animali che richiedono un'autorizzazione come parte dell'autorizzazione stessa o formulare ulteriori condizioni.

Legislazione: Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), Ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento (RS 455.102.4), Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES; RS 453)

Art. 13 LPAn Obbligo di autorizzazione e annuncio

¹ Il commercio professionale di animali e l'utilizzazione di animali vivi per la pubblicità necessitano di un'autorizzazione.

Art. 7 OPAn Ricoveri, parchi, suolo

¹ I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:

- a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;
- b. la salute degli animali non sia compromessa; e
- c. gli animali non possano fuggire.

² I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie.

Art. 25 OPAn Principi (allevamento di animali)

¹ L'allevamento deve mirare all'ottenimento di animali sani, privi di proprietà o caratteristiche lesive della loro dignità.

² Gli obiettivi di allevamento che determinano limitazioni agli organi o alle funzioni sensoriali oppure differenze rispetto al comportamento tipico della specie sono ammessi soltanto se possono essere compensati senza che il benessere dell'animale sia compromesso a livello di cura, detenzione o alimentazione, senza praticare interventi e senza eseguire cure mediche regolari.

³ Sono vietati:

- a. l'allevamento di animali che potrebbe privare questi ultimi a livello ereditario di parti del corpo o di organi tipici della specie o comportare malformazioni che causerebbero loro dolori, sofferenze o lesioni;
- b. l'allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quello tipico della specie e che potrebbe rendere difficile o addirittura impossibile la vita con i conspecifici.

Art. 30a OPAn Obblighi delle persone coinvolte (manifestazioni)

¹ Le manifestazioni devono essere pianificate e svolte in modo tale che gli animali coinvolti non siano esposti a rischi che superano quelli derivanti dalla natura della manifestazione e che siano evitati dolori, sofferenze, lesioni o un sovraccarico.

² Gli organizzatori devono in particolare provvedere affinché:

- a. sia previsto un elenco aggiornato nel quale figurano per ciascun partecipante l'indirizzo, le specie animali, il numero e, se prevista, l'identificazione degli animali;

- b. lo svolgimento della manifestazione permetta agli animali fasi adeguate di riposo e recupero; e
- c. gli animali messi alla prova in modo eccessivo dalla situazione vengano adeguatamente ricoverati e assistiti in modo opportuno.

³ Se gli animali vengono accuditi dagli organizzatori, questi ultimi devono designare un numero sufficientemente elevato di persone in grado di provvedere all'accudimento e un responsabile. Il responsabile deve essere una persona esperta e sempre raggiungibile durante la manifestazione.

⁴ I partecipanti devono in particolare provvedere affinché:

- a. partecipino alla manifestazione soltanto animali sani e il loro benessere sia garantito;
- b. non partecipino alla manifestazione animali allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi (art. 25 cpv. 2); e
- c. gli animali giovani ancora in lattazione vengano esposti soltanto con la madre.

⁵ Se gli organizzatori apprendono che il partecipante non adempie gli obblighi di cui al capoverso 4 devono adottare i provvedimenti necessari.

⁶ L'elenco di cui al capoverso 2 lettera a deve essere presentato, su richiesta, all'autorità competente.

Art. 30b OPAn Superamento delle dimensioni minime per un breve periodo (manifestazioni)

¹ Alle manifestazioni è possibile tenere gli animali in ricoveri e in parchi che derogano lievemente alle dimensioni minime di cui agli allegati 1 e 2 per una durata massima di quattro giorni. Se giornalmente gli animali vengono tenuti in movimento o allenati è possibile tenerli in tali ricoveri e parchi per una durata massima di otto giorni.

² I requisiti per gli impianti e l'illuminazione dei ricoveri e dei parchi devono comunque essere rispettate e il clima deve essere adeguato agli animali.

Art. 104 OPAn Obbligo di autorizzazione (Commercio e pubblicità con animali)

¹ Le richieste di autorizzazione per il commercio o la pubblicità con animali devono essere presentate all'autorità cantonale sul modello di formulario dell'USAV. [...]

³ Per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commercia con gli animali è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 13 LPAn. Essa deve essere richiesta dall'organizzatore.

Art. 105 OPAn Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione secondo l'articolo 13 LPAn può essere rilasciata solo se:

- a. i locali, i parchi e gli impianti sono adeguati alle specie e al numero degli animali nonché allo scopo;
- b. sono soddisfatti i requisiti concernenti il personale addetto alla cura degli animali;
- c. la persona responsabile del commercio ha il domicilio o la sede sociale in Svizzera;
- d. nel caso della pubblicità, è garantito che non provoca dolori o lesioni agli animali e non è lesiva in altro modo della loro dignità e che le condizioni di trasporto sono rispettate.

² Le persone responsabili dell'accudimento degli animali devono aver conseguito una formazione di cui all'articolo 103.

Art. 106 OPAn Autorizzazione

¹ L'autorizzazione è rilasciata alla persona responsabile del commercio o della pubblicità.

² Essa è rilasciata per la durata prevista dell'attività, tuttavia al massimo per dieci anni.

³ L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri per quanto riguarda:

- a. le specie, il numero degli animali e il volume del commercio;
- b. la detenzione, l'alimentazione, la cura, la sorveglianza, la protezione e l'uccisione degli animali, il modo di trattarli nonché le manipolazioni su di essi;
- c. l'ulteriore impiego degli animali dopo la scadenza dell'autorizzazione;
- d. i requisiti del personale addetto alla cura degli animali e le sue responsabilità;
- e. il registro di controllo dell'effettivo degli animali.

⁴ L'autorizzazione può prevedere deroghe per quanto concerne:

- a. i requisiti riguardanti la detenzione;
- b. i requisiti per il personale addetto alla cura degli animali.

⁵ Per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commerciano animali, la persona responsabile deve tenere un elenco nel quale figurino l'indirizzo, le specie animali e il numero di animali di ogni espositore. L'elenco deve essere esibito, su richiesta, all'autorità.

Art. 107 OPAn Notifica di mutamenti importanti

Mutamenti importanti concernenti il numero o la specie degli animali, il tipo di impiego, i locali, i parchi e gli impianti o i requisiti riguardanti il personale addetto alla cura degli animali devono essere notificati preventivamente all'autorità cantonale. Quest'ultima decide sulla necessità di una nuova autorizzazione.

Art. 109 OPAn Autorizzazione di detenzione per il cessionario

Gli animali per la cui detenzione è necessaria un'autorizzazione possono essere ceduti ad altre persone solo se queste sono titolari di un'autorizzazione corrispondente.

Art. 110 OPAn Limite d'età per il cessionario

Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza l'esplicito consenso dei detentori dell'autorità parentale.

Art. 111 OPAn Obbligo d'informazione

¹ Chiunque vende a titolo professionale animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare per scritto informazioni sulle esigenze dell'animale, sull'accudimento e sulla detenzione adeguata per la specie animale, nonché sulle basi giuridiche corrispondenti. Non è necessario dare informazioni alle persone titolari di un'autorizzazione di cui all'articolo 13 LPAn oppure all'articolo 89 o 90 della presente ordinanza.

Allegato 2 Tabella 5 OPAn Requisiti minimi per i parchi per rettili

Art. 9 Ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento

Divieto di impiego nell'allevamento

È vietato impiegare animali nell'allevamento se:

- a. gli animali fanno parte di una varietà di allevamento che per costituzione fisica o capacità:
 3. non può spostarsi secondo le necessità della specie;

Art. 10 Ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento

Varietà di allevamento vietate

Le seguenti varietà di allevamento sono vietate:

- d. rettili con la sindrome enigma;

All. 2 Ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento

Caratteristiche e sintomi che, considerato l'obiettivo di allevamento, possono comportare un aggravio medio o grave

1.1 Malformazioni dello scheletro o altre malformazioni, quali anomalie motorie o paralisi

2.1 Malformazioni del cranio con conseguenze suscettibili di compromettere il benessere dell'animale, quali: conseguenze sulla posizione degli occhi, sulla capacità respiratoria, sul parto.

3.5 Assenza di squame nei serpenti e nei sauri.

5.1 Disturbi motori e di coordinazione.

Art. 10 LF-CITES Obbligo della prova (conservazione delle specie)

¹ Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES deve disporre dei documenti che consentono di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione.

² Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti di cui al capoverso 1.

Art. 11 LF CITES Obblighi delle aziende commerciali

¹ Chiunque commerci a titolo professionale esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi.